Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO – DIV. I
SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALLE COMMISSIONI CENTRALE E REGIONALI PER L'IMPIEGO – ANNO 1998

QUADRO DI RIFERIMENTO

Nel corso del 1998, l'azione del Governo in materia di politiche attive del lavoro si è sviluppata lungo le linee di intervento stabilite nel "Pacchetto Treu" (L. 196) e ribadite nel Piano di azione per l'occupazione dell'aprile 1998. Al fine di aumentare le probabilità di occupazione delle persone senza lavoro, sono stati resi operativi nuovi strumenti quale il lavoro interinale, i piani di inserimento professionale, le borse di lavoro, i tirocini di orientamento, nuove forme che si aggiungono alle politiche di formazione e inserimento già esistenti (apprendistato, contratti di formazione e lavoro, ecc.). Sempre nel 1998 è proseguita l'azione di riforma amministrativa dei servizi pubblici per l'impiego, in particolare con il decentramento alle Regioni e agli Enti locali della maggior parte dei compiti relativi al collocamento e prevedendo l'ingresso dei privati nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Inoltre, il collegato ordinamentale in materia di lavoro ha delegato il Governo a disporre ulteriori interventi di riordino del sistema degli ammortizzatori sociali. Il principale obiettivo della riforma è quello di estendere la copertura dal rischio di inoccupazione a categorie attualmente non assicurate, coordinando le misure di tutela dei redditi dei soggetti colpiti con politiche attive volte a favorire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.

Nel corso del 1998 la maggior parte delle Regioni hanno provveduto ad emanare le leggi disciplinanti l'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e compiti loro conferiti, in attuazione del D. Lgvo 469/97.

Con DPCM 9/10/98 si è proceduto, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative, all'individuazione delle risorse da trasferire alle Regioni.
In attesa del completamento del processo di decentramento, la Direzione Generale per l'impiego ha offerto il proprio contributo partecipando alla cabina di regia per il trasferimento delle funzioni e delle risorse agli organismi regionali e locali e predisponendo le attività necessarie per l'espletamento delle funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego e del collocamento, svolte dalle Regioni, anche in funzione di verifica degli standards minimi di funzionamento dei nuovi servizi per l'impiego, richiesti a livello di Unione Europea.
Ciò può essere realizzato solo d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali e in concertazione con le parti sociali. La Direzione Generale per l'impiego ha perciò avviato fin dal 1998 un confronto costruttivo su un piano quadripartito (Ministero – Regioni e autonomie locali – parti sociali) per una efficace e puntuale attuazione dei nuovi importanti compiti voluti dalla normativa sul decentramento.

Tra le misure applicate nel 1998 va ricordata l'istituzione anche nel nostro ordinamento del lavoro interinale (legge 196/97 e DD.MM. 381 e 382/97 relativi al "contratto di fornitura di lavoro temporaneo"). Pertanto, a decorrere dal '98 è stata consentita la nascita e l'operatività delle imprese che erogano lavoro temporaneo e che, con l'autorizzazione provvisoria del Ministero del Lavoro, possono assumere lavoratori in base a questo contratto, previa verifica dei requisiti stabiliti dalla legge, e metterli a disposizione di imprese per soddisfare specifiche richieste di personale a carattere temporaneo, con particolare riferimento a lavori altamente qualificati. Nel 1998 sono state autorizzate a svolgere questa attività 33 società.
Inoltre, si rammenta l'art. 10 del D. Lgvo 469/97 che, per la prima volta, disciplina l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo che la stessa possa essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro, da imprese o gruppi di imprese o società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire, nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni di lire. Le modalità di presentazione delle domande per la concessione dell'autorizzazione ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sono state disciplinate con circolare n. 65/98 e D.M. 8/5/98.
Entrambi gli istituti, come è noto, sono in corso di revisione, a seguito di modifiche apportate dalla normativa.

Si segnalano gli altri interventi più rilevanti di politica dell'impiego adottati nel corso del 1998:
- l'art. 1, comma 6 della legge 52/1998 ha introdotto la possibilità per i giovani privi di occupazione, residenti nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2, di svolgere le attività connesse con i piani per l'inserimento professionale presso imprese del settore industriale in regioni diverse rispetto a quelle comprese negli ob. 1 e 2 suddetti. Tali imprese devono aver concordato, anche per il tramite delle loro associazioni datoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani. Questi rapporti di collaborazione, che

possono assumere anche le forme della "programmazione negoziata", della "intesa istituzionale di programma", dello "accordo di programma quadro", del "patto territoriale", del "contratto di programma" o del "contratto d'area", così come previsto dalla legge 662/1996, art. 2, sono finalizzati allo sviluppo economico delle aree comprese negli ob. 1 e 2 suddetti. I piani, approvati dalle Commissioni Regionali per l'impiego entro il 31 dicembre 1998, possono essere completati nel 1999, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'Occupazione.

- il Regolamento n. 142/1998 in tema di tirocini formativi e di orientamento stabilisce i termini e le modalità applicative dell'art. 18 della legge 196/97. Tali tirocini sono finalizzati a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. come già avviene per i piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, anche nel caso dei tirocini non si pongono in essere rapporti di lavoro. Tra i soggetti che possono promuoverli figurano le agenzie regionali per l'impiego, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche statali e non statali, centri pubblici (o a partecipazione pubblica) di formazione professionale, comunità terapeutiche, cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. Tra l'altro, il Regolamento prevede anche la possibilità di rimborsi – totali o parziali- degli oneri finanziari connessi con l'attuazione dei tirocini, a favore di giovani del Mezzogiorno che abbiano svolto i tirocini medesimi presso imprese di regioni del centro e del nord. I tirocini possono riguardare anche soggetti portatori di handicap, cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, nonché cittadini extracomunitari, secondo principi di reciprocità.
- per quanto concerne la disciplina dei lavori socialmente utili, rivista con il D. Lgvo 468/97, è stato emanato il D.M. 21/5/98 con il quale sono state individuate particolari forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori impegnati in LSU da più di dodici mesi e sono state precisate le modalità di attuazione delle misure relative all'accesso al pensionamento anticipato.
- è stata data attuazione al Piano straordinario per i giovani inoccupati del Mezzogiorno, provvedendo all'emanazione del D.M. 4/12/97 di ripartizione delle risorse a carico del Fondo per l'occupazione, nonché alla predisposizione del D.M. 25/9/97 di individuazione delle "agenzie di promozione lavoro e di impresa". Nel corso del 1998 si è provveduto all'attivazione di n. 6 progetti interregionali di lavori di pubblica utilità ed è stata autorizzata la terza ed ultima fase delle borse lavoro.
- per quanto riguarda gli incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e a sostegno della piccola impresa, le agenzie regionali per l'impiego hanno stipulato diverse convenzioni, rivolte alla creazione di una banca dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alla promozione di attività utili a favorire la ricollocazione di dirigenti disoccupati (convenzioni di tipo A), o anche mirate a regolamentare i criteri di concessione dei benefici alle imprese con meno di 250 dipendenti (convenzioni di tipo B). In base a queste ultime convenzioni sono stati

emanati i decreti direttoriali di individuazione delle imprese ammesse ai benefici di legge, che consistono in uno sgravio contributivo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a 12 mesi.
- per quanto concerne i contratti di formazione e lavoro, nel 1998 si è registrato un aumento del numero dei lavoratori interessati (373.011), nonostante il contenzioso in corso con la Commissione Europea, che considera distorsivi della "par condicio" gli incentivi dello Stato alle aziende che assumono giovani con più di 25 anni (29 anni, se laureati). Si segnala l'emanazione del D.M. 18/12/1998 (pubblicato su Gazz. Uff. n. 25 dell'1/2/99), previsto dall'art. 8 della legge 407/90, con il quale vengono individuate le aree svantaggiate del centro nord in cui operano le aziende che possono usufruire di maggiore incentivazione. Il ritardo nell'emanazione del predetto decreto è imputabile alla Regione Siciliana che, nonostante i numerosi e ripetuti solleciti, non ha fornito gli elementi necessari per la determinazione del tasso nazionale di disoccupazione da parte della Direzione Generale dell'Osservatorio per il Mercato del Lavoro. sono stati pertanto utilizzati i dati acquisiti l'anno scorso.
- inoltre, la Direzione generale per l'impiego ha stipulato le convenzioni attuative relative a un primo gruppo di 14 programmi di sviluppo sui 26 approvati, ai sensi dell'art. 1 ter della legge 236/93, con D.M. 24 dicembre 1997. Pertanto, a fine anno, sono risultati in gestione 27 programmi di sviluppo (ivi incluse le convenzioni già stipulate nell'anno precedente). Si è altresì conclusa nell'anno l'istruttoria dei programmi presentati a fronte di un ulteriore bando per la terza fase di attuazione del medesimo art. 1 ter, da finanziare in base alle risorse individuate con la delibera CIPE del 9 luglio 1998.
- sul piano della realizzazione e del funzionamento dei servizi informativi volti a promuovere l'incontro tra domanda e offerta sul mercato del lavoro europeo, va ricordata l'attività svolta dalla rete EURES. Si tratta di un sistema concepito per facilitare la libera circolazione dei lavoratori nella U.E. e nello spazio economico europeo e per contribuire allo sviluppo effettivo di un mercato del lavoro europeo. Nel 1998, quarto anno di attività delle rete, il servizio è andato consolidandosi notevolmente in ambito europeo, comportando l'assunzione di 2.239 lavoratori.
- in materia di imprenditorialità giovanile, nel corso del 1998 sono stati approvati 132 progetti, respinti 189 progetti, dichiarati "non accoglibili" 45 progetti, mentre si sono avute 9 rinunce dopo l'approvazione. Dal punto di vista dei settori maggiormente interessati dagli interventi, nel 1998 il maggior numero dei progetti approvati ha riguardato i servizi (con un tasso di approvazione del 50%), seguiti dall'industria e dall'agricoltura.

Si rammenta, infine, l'emanazione del testo unico 286/98 sull'emigrazione e del DPCM 16/10/98 sui flussi migratori. Sono state impartite disposizioni agli Uffici periferici stabilendo le quote d'ingresso a livello regionale, i criteri e le modalità per le verifiche dei contatti di lavoro ai fini della regolarizzazione.

ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER L'IMPIEGO

Nel 1998 è stata ricostituita per un ulteriore triennio la Commissione Centrale per l'impiego con D.M. 7/10/1998.

Il D. Lgvo 469/97, che prevede la soppressione degli organi collegiali per l'impiego a livello regionale e locale, presuppone interventi di tipo normativo e organizzativo, con tempistiche e modalità diverse, imponendo altresì una revisione del ruolo della CCI.

I rappresentanti delle Regioni e delle parti sociali, componenti della Commissione Centrale per l'impiego, hanno manifestato la propria disponibilità al fine di poter continuare ad offrire il proprio apporto collaborativo all'Amministrazione.

Nel corso del 1998 la CCI si è riunita una sola volta, in data 17/11/1998, per l'espletamento di alcuni adempimenti previsti dalla normativa. Nella riunione di insediamento è stata deliberata la ricostituzione delle Sottocommissioni in seno alla CCI per finalità di velocizzazione e razionalizzazione delle procedure, prevedendo l'allargamento della composizione di tali Sottocommissioni alle parti sociali prima escluse.

Inoltre, la CCI, nelle more dei provvedimenti formali di ricostituzione delle Sottocommissioni, ha proceduto all'espletamento delle relative funzioni, esprimendo il proprio parere di competenza in ordine ad una richiesta di autorizzazione provvisoria da parte di una società all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo ed ha esaminato i progetti di formazione e lavoro presentati in data posteriore alla scadenza della CCI.
La CCI ha altresì preso atto della Relazione sull'attività propria e delle Commissioni Regionali per l'Impiego per l'anno 1995.

In merito alla normativa sui contratti di formazione e lavoro, la CCI ha discusso sulle difficoltà che l'Amministrazione sta incontrando nell'emanazione del decreto, previsto dall'art. 8, comma 2, legge 407/90, per l'individuazione delle aree svantaggiate del centro nord, in concomitanza con il contenzioso in corso gli organi comunitari. Sono stati affrontati temi di interesse generali: da un lato la censura della Commissione Europea produce effetti disincentivanti sulle aziende ad assumere giovani ultra25enni, per il timore di perdere i benefici contributivi; dall'altro, l'Amministrazione del Lavoro continua ad ottemperare alla legge 407, individuando il tasso nazionale di disoccupazione sulla base di rilevazioni statistiche disomogenee, per il mancato adeguamento, da parte delle competenti amministrazioni locali, ai criteri previsti con la delibera adottata dalla Commissione Centrale per l'impiego, in data 25 luglio 1997, in materia di modalità di conferma dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori iscritti nella prima classe di collocamento.

Per quanto riguarda l'applicazione della legge 863/84 a livello Ministeriale i risultati conseguiti sono stati nel complesso soddisfacenti. Sono stati approvati dal Ministero del Lavoro n. 58 progetti di formazione e lavoro presentati dalle imprese.

Inoltre, nell'anno 1998, l'Amministrazione del Lavoro, sentita la Commissione Centrale per l'impiego, ha autorizzato 33 società a svolgere l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 2 della legge 196/97.

ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'IMPIEGO

Al fine di assicurare la continuità delle funzioni relative al collocamento e alle politiche attive del lavoro, gli uffici periferici hanno continuato ad espletare i compiti e le funzioni ad essi attribuiti, anche oltre la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1999 dei DPCM di trasferimento alle regioni delle risorse in materia di mercato del lavoro.

L'Agenzia Regionale per l'Impiego del Friuli Venezia Giulia ha comunicato che, con L.R. 14/1/1998, n. 1, la Commissione Regionale per l'impiego è stata soppressa e sostituita dal Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali e dalla Commissione bilaterale per l'impiego. Fino alla data di costituzione del predetto Comitato, nel 1998 ha continuato ad operare la Sottocommissione Regionale per l'impiego che ha provveduto all'approvazione dei progetti di formazione e lavoro, agli inserimenti nelle liste di mobilità, alle proroghe di progetti per lavori socialmente utili, alla formulazione di pareri per la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.
In generale, gli Uffici rappresentano di avere buoni rapporti istituzionali con le Amministrazioni Regionali.

Dalle notizie fornite dagli uffici in merito all'attività delle CRI risulta quanto segue:

legge 56/87:
sono stati espressi pareri sui programmi di formazione professionale (art. 5, lett. b);
sono state impartite direttive sull'attività delle Agenzie per l'impiego;
sono state approvate convenzioni tra la CRI o la Commissione Circoscrizionale e le imprese, ai sensi dell'art. 17; particolare attenzione è stata data alle iniziative per l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle cd. "fasce deboli".
sono state adottate delibere circa i criteri di avviamento a selezione presso gli enti pubblici ai sensi dell'art. 16 della legge 56/1987, alla luce delle innovazioni introdotte dai decreti legge sull'occupazione, convertiti in legge 608/96.

Legge 863/84 (art. 3):
tutte le CRI hanno approvato progetti di formazione e lavoro.

Legge 125/91:
molte CRI non hanno segnalato nulla di rilevante.
La CRI dell'Emilia Romagna ha esaminato un caso di discriminazione indiretta sottoposto dalla Consigliera di Parità.
Le CRI della Liguria e della Puglia hanno esaminato iniziative in ordine alle azioni positive per la realizzazione della parità.

Leggi 223/91 e 236/93:
sono stati esaminati gli inserimenti in lista di mobilità e approvate le relative liste, in base ai criteri indicati dalla normativa, integrati dalle direttive ministeriali e dai criteri operativi suggeriti dalla stessa CRI;
sono stati espressi i pareri sulle istanze di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Legge 608/96:
in materia di LSU si è proceduto ad applicare in concreto le disposizioni introdotte dal D. Lgvo 468/97, che ha trasformato l'istituto da misura di sostegno, fondamentalmente di tipo assistenziale, a misura di politica attiva del lavoro; sono stati approvati progetti di lavori socialmente utili e fissati i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli Enti pubblici e le SCICA;
in materia di Piani di Inserimento Professionale, sono state approvate le convenzioni sottoscritte tra l'Agenzia per l'impiego e le Associazioni dei datori di lavoro, Ordini e Collegi professionali, e impartite istruzioni alle SCICA per l'assegnazione di lavoratori su richiesta nominativa da parte dei soggetti utilizzatori.

Si rinvia, nel dettaglio, alle allegate schede sulla attività delle CRI.

Il Sottosegretario di Stato
On.le Pasquale Viespoli

RELAZIONE ANNUALE C.R.I
ANNO 1998
RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.I

REGIONE	N° RIUNIONI	N° RIUNIONI C.F.L	N° RIUNIONI ALTRE	N° C.F.L. ESAMINATI	N° C.F.L. APPROVATI	UNITA' INTERESSATE	N° PROGETTI L.S.U. APPROVATI	UNITA' INTERESSATE PROG. L.S.U.
VALLE D'AOSTA	7	5	1 (L.S.U.)	494	518	1.171	41	164
PIEMONTE	15	40	25(LSU)+53 gr.infor.	5.687	5.493	12.836	434	4.844
LOMBARDIA	9	175	162+10 gruppi informali	12.896	11.780	24.783	174	1.737
TRENTO	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
BOLZANO	3		35	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
VENETO	12	12	24+3 gruppi inform.	3.980	3.208+643 ex art16 L.451/94	8.389	41 (L.608/96) 260 (D.L.vo 468/97)	125 935
FRIULI VENEZIA GIULIA*								
LIGURIA	13	30	20(LSU) + 20(mobilità)	1.011	927	1.276	239	1.424
EMILIA ROMAGNA	20	56	30	3.367		7.293	315	
TOSCANA	25	46	96+3 gruppi informali	8.536	8.387	14.091	335	2411
UMBRIA	17	17	21+ 2 gruppi informali	4.108	4.097+90 ex art. 16 L. 451	12.899+ 4.655 avviati	100 locali +5 interreg. o nazionali	1.027 + 96 interreg
MARCHE	9	8	32	2.330	148+1.919 ex art.16 L.451	4.643	124	1.332
LAZIO	39	41	66	24.031	22.699	40.215	404	12.000 circa
ABRUZZO	21	9	11 (L.S.U)	6.641	6.641	23.748	536	4.057
MOLISE	12	15		1.662	1.624	4.536		
CAMPANIA	11	46	28 + 7 LSU	10.122	9.085	27.864	1.793	34.037
BASILICATA	16	14	9 (L.S.U)	858	801	2.789	236	2.181
PUGLIA	20		69		17.733	56.638		
CALABRIA	15	40	104	1.806	1.708	8.672 (di queste solo 2.508 sono state assunte con CFL)	931	12.700 (circa)
SARDEGNA	18		7 (LSU) + 1 (Cantieri comunali)	7.851	7.120 + 1.031 autorizzati dal Direttore della D.R.L.	20.381+ 3.422	753	6.970
SICILIA								

* L'ARI del Friuli ha comunicato che con L.R. 14.1.1998 la CRI è stata soppressa ed ha continuato ad operare la Sottocommissione regionale per l'impiego che ha provveduto all'approvazione dei progetti di F.L., alle proroghe dei progetti per LSU e alla formulazione pareri per la concessione della CIGS

REGIONE	RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE C.R.I. ANNO 1998 LEGGE 56/87
VALLE D'AOSTA	ART.16 Criteri di avviamento a selezione presso gli Enti Pubblici (1 delibera) ART.16 Proroga per l'anno 1998 dei criteri di cui al D.P.C.M. 27.12.1988 per la formazione della graduatoria
PIEMONTE	ART.17 Approvato programma di assunzione di circa 50 operai forestali (accordo CRI/Comunità Montana Alta Val Tanaro, Mongia-Cevetta) (1 delibera) Art. 17 Approvazione n. 4 convenzioni (inserimento lavorativo soggetti appartenenti alle categorie protette) Art. 17 Approvata proposta di convenzione-quadro per consentire ai datori di lavoro agricolo di effettuare un'unica registrazione e comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno (1 delibera) ART 16 Delibera sui disoccupati di lungo periodo impegnati nei L.S.U. ART. 1 co. 7 Direttive e criteri da impartire alle Sezioni circoscrizionali ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro (1 delibera)
TRENTO (C.P.I.)	ART.5 Pareri sui programmi di formazione professionale ART.24 Direttive sull'attività delle Agenzie per l'Impiego. Direttive e criteri alle Sezioni per l'Impiego in materia di procedure di collocamento e di rilevazioni del mercato del lavoro (nuovo piano triennale '98/2000)
BOLZANO (C.P.I.)	ART.16 Deliberazioni in merito ai ricorsi avverso la cancellazione dalla lista di disoccupazione e la conseguente cancellazione dalla graduatoria ai sensi art. 16 (delibere varie)
VENETO	ART.5 lett.b) Pareri sui programmi di formazione professionale (1 delibera) ART.5 co. 1 Presentazione ed approvazione programma triennale ART. 24 Direttive sull'attività delle Agenzie per l'Impiego (2 delibere) ART. 17 Approvazione di convenzioni tra la CRI (o le C.C.I.) e le Imprese (3 delibere) Art. 1 co. 7 Direttive e criteri da impartire alle SCICA ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro (1 delibera)
LIGURIA	ART. 5 lett. b) Pareri sui programmi di formazione professionale ART: 24 Direttive sull'attività dell'Agenzia regionale per l'impiego (due delibere) ART: 1 comma 7 Direttive e criteri da impartire alle SCICA ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro (1 delibera) ART 10 comma 3 Criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie Art. 17 Approvazione convenzioni stipulate dalla SCICA
E. ROMAGNA	ART.17 Approvate 14 convenzioni da parte di Imprese appartenenti al settore agricolo. ART. 17 Approvate 2 convenzioni per l'assunzione di persone appartenenti a categorie protette Art. 5 co 1 lett. e). La CRI ha preso in esame la deliberazione della Commissione Centrale Impiego del 25.7.1997 (concernente la modalità di conferma dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento) e ha deciso di non adottarla, confermando il proprio orientamento. Art. 16 La CRI ha esaminato la proposta avanzata dalla C.C.I. di Forlì intesa ad ottenere il riesame dei criteri per la formulazione delle graduatorie. La CRI non ha ritenuto opportuno introdurre correttivi ai criteri già stabiliti con Circolare Ministeriale n. 150/96. La Commissione ha definito un orientamento sulla formulazione "persone conviventi prive di reddito" di cui alla circolare citata, ai fini della predisposizione delle graduatorie valide per il 1999. Art. 24 La CRI ha collaborato con l'Agenzia per l'Impiego alla predisposizione della scheda per la realizzazione di un monitoraggio dei servizi delle attività d'informazione e orientamento al lavoro in Emilia Romagna
TOSCANA	ART.5 co.1 lett. b) Delibera per l'espressione del parere sul programma dell'Osservatorio Regionale del mercato del lavoro relativo alle attività del 1998 (1 delibera) ART.1 co. 3 Proposta della D.P.L. di Pisa per la chiusura dei recapiti di Pomarance e Guardistallo ricadenti nell'ambito territoriale delle SCICA di Volterra. ART.1 co 7 Determinazione procedure per l'avviamento a selezione mediante "chiamata sui prenotati" presso la SCICA di Abbadia S.Salvatore e la SCICA di S. Sepolcro. (2 delibere) ART.17 Ridefinizione schema di convenzione per programmi di assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette (41 delibere)
UMBRIA	ART. 5 co.1 lett. b) Parere favorevole per tre piani formativi-occupazionali (707 lavoratori) (3 delibere) ART.17 Stipulate 3 convenzioni relative alla legge 482/68 per n. 47 lavoratori e n. 4 convenzioni relative al settore agricolo per attività stagionali (800 lavoratori) ART.1 co. 7 Controllo stato di disoccupazione. Proroga dei termini in relazione agli eventi sismici (3 delibere)

MARCHE	ART. 17 Approvazione e stipula convenzioni. (3 delibere) ART. 5 lett.e) Ribadita l'annualità della conferma dello stato di disoccupazione relativamente al 1999 (2 delibere) ARTT.5 lett.d) e 17 Parzialmente recepita, mediante apposita delibera, una richiesta-proposta della DPL di Pesaro concernente una sperimentazione innovativa nell'area del collocamento obbligatorio (1 delibera) Art. 5 lett. g) Modifica precedente delibera del 1993 sulla variazione immediata della graduatoria annuale in caso di mancata o mendace dichiarazione del reddito.
LAZIO	ART.5 lett.b) Esame e approvazione del "Piano formativo 1998/99" della Regione Lazio ART.5 lett.b) Parere favorevole sul "Piano annuale degli interventi per il diritto agli studi universitari A.A. 1998/99" redatto dalla Regione Lazio Art. 16 Delibera sull'accesso all'impiego (1 delib.) ART.17 Approvazione di n.82 convenzioni con aziende in materia di collocamento obbligatorio che prevedono, da un lato, la dilazione delle assunzioni in modo da consentire un graduale inserimento dei lavoratori nelle aziende stesse e, dall'altro, l'obbligo dei datori di lavoro di assumere lavoratori anche appartenenti alle fasce deboli di cui alla legge 104/92. ART 25 Dopo l'entrata in vigore della legge 675/97 in materia di tutela dei dati sensibili, difficoltà della CRI in relazione alla quantificazione e all'individuazione dei lavoratori appartenenti alle categorie, già definite, tra gli aventi titolo alla riserva del 12% nelle assunzioni (n. 2 decisioni)
ABRUZZO	ART. 5 Parere favorevole sul piano annuale di formazione professionale ART. 17 Approvate le convenzioni proposte dalle ditte riguardanti i programmi di assunzione dei lavoratori di cui alla legge 482/68
MOLISE	
CAMPANIA	ART.17 Approvate n. 6 convenzioni relative a 120 lavoratori
BASILICATA	ART. 17 Approvata convenzione destinata a soggetti di cui alla legge 482/68 ART. 1 co. 7 Direttive e criteri impartiti alle SCI ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro ART. 10 Emanate direttive per l'inclusione nelle graduatorie circ.li dei lavoratori agricoli del settore idraulico forestale (1 delibera)
PUGLIA	ART. 5 lett. b) Pareri sui programmi di formazione professionale ART: 24 Direttive sull'attività delle Agenzie per l'impiego ART 17 Approvazione convenzioni tra la CRI o la CCI e le imprese ART. 1 comma 7 Direttive e criteri da impartire alle SCICA ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento e delle rilevazioni sul mercato del lavoro ART. 10 comma 3 Criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie
CALABRIA	ART. 17 Convenzione tra la CRI e l'Azienda florovivaistica Van Zanten Italia s.r.l.per l'assunzione di operai generici ART. 16 Riconoscimento dell'intera anzianità di iscrizione, nella misura di un punto per ogni mese per tutto il periodo di iscrizione nelle liste ART. 16 Deroga a quanto stabilito dalla Commissione Centrale Impiego in data 19.7.1996 in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni a livello locale e periferico e sulla determinazione del punteggio da attribuire al coniuge rimasto disoccupato.
SARDEGNA	ART.16 Avviamento a selezione con il sistema della chiamata sui presenti (ai sensi dell'art. 9 bis co. 11 L. 608/96) ARTT. 5 e 11 Obbligo di conferma annuale dello stato di disoccupazione. Modalità. Art. 17 Accolte 2 richieste di convenzione delle Aziende Foreste Demaniali

REGIONE	RILEVAZIONE ATTIVITA' DELLE CRI ANNO 1998 LEGGE 223/91
VALLE D'AOSTA	ART. 25 Proroga riserva posti 5% su assunzioni da effettuare in agricoltura (2 delibere) ART. 6 Esame inserimenti in lista di mobilità. Approvazione liste di mobilità
PIEMONTE	ARTT. 4 e 24 Iscritti nel corso dell'anno 11.395 lavoratori nella lista regionale di mobilità ART. 9 n. 8.449 cancellazioni di lavoratori dalle liste di mobilità ART. 6 co. 2 Iniziative, in collaborazione con l'Agenzia per l'Impiego, intese a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
LOMBARDIA	ART. 7 co. 5 e art. 9 co. 6 lett. b) 1 delibera
TRENTO	ART. 6 Approvate mensilmente le liste di mobilità predisposte dall'Agenzia del Lavoro
BOLZANO	
VENETO	ART. 6 co. 2 Approvate n. 4.035 iscrizioni nelle liste di mobilità. ART. 9 Delibera di accoglimento ricorso avverso cancellazione liste di mobilità (1 delibera) ART. 6 Delibera problematiche attinenti procedure di mobilità (1 delibera) ART. 25 Determinazione delle categorie dei lavoratori aventi titolo alla riserva
FRIULI V.G.	
LIGURIA	ARTT. 4 e 24 Approvazione delle liste di mobilità Art. 6 comma 2 lett. a) Assunzione di iniziative, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego, intese a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ART 6 comma 2 Proposte di organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale
E. ROMAGNA	ART. 6 co. 2 La CRI ha esaminato n. 3.417 domande di inserimento in lista di mobilità, presentata ai sensi dell'art. 4, co. 1, L. 236/93 da parte dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo ART. 4 co. 9 Esaminate n. 598 pratiche relative alle procedure di mobilità
TOSCANA	ART. 6 co. 2 Iscritti n. 12.131 lavoratori in lista di mobilità (di cui 5.607 a seguito delle procedure disciplinate dagli artt. 3, 4 e 24 e n. 6.524 ai sensi dell'art. 4 della legge 236/93
UMBRIA	ARTT 4 e 24 A seguito di 49 procedure la CRI ha approvato l'iscrizione di n. 941 lavoratori in lista di mobilità ART. 9 Cancellazione dalle liste per avviamento a T.i. di n. 386 lavoratori e a T.d. di n. 986 lavoratori
MARCHE	ART. 6 co. 4 Esame e assunzione di delibere in ordine alle iniziative per l'utilizzo temporaneo dei lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità. Art. 6 Approvazione liste di mobilità
LAZIO	ARTT 4 e 20 Approvazione liste di mobilità dei lavoratori licenziati (iscritti n. 6.508 lavoratori (4 delibere)
ABRUZZO	ARTT. 4 e 6 Presentate richieste da parte di 120 aziende per un totale di 2.547 lavoratori iscritti nelle liste regionali di mobilità
MOLISE	
CAMPANIA	ART. 6 co. 2 Approvazione liste di mobilità Art. 5 Procedure per l'acquisizione dei titoli per godere dei benefici di cui al co. 5
BASILICATA	ART. 6 co. 2 Approvazione liste di mobilità ART. 9 Reiscrizioni e cancellazioni ART. 6 co. 4 Delibere in ordine alle iniziative per l'utilizzo temporaneo dei lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità
PUGLIA	ART. 6 co. 2 Approvazione delle liste di mobilità ARTT. 6,8,9 e 25 Criteri in ordine all'inserimento ed alla reiscrizione ei lavoratori alle liste di mobilità ART. 25 determinazione delle categorie dei lavoratori aventi titolo alla riserva ART. 6, co. 2, lett a) Assunzione di iniziative, in collaborazione con l'Agenzia per l'Impiego, intese a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ART. 6 co. 2 Proposte di organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale ART. 6 co. 4 Delibere in ordine alle iniziative per l'utilizzo temporaneo dei lavoratori in opere o servizi di pubblica utilità
SARDEGNA	Art. 6 iscritti n. 16.112 lavoratori nelle liste di mobilità